

Regolamento sulla procedura di applicazione della normativa sul divieto di fumo negli ambienti dell'Università degli Studi Roma Tre

INDICE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI	Pag. 2
2. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	Pag. 3
3. SANZIONI	Pag. 4
4. PAGAMENTO SANZIONI PECUNIARIE	Pag. 5
5. NORME FINALI	Pag. 5
6. ALLEGATO A	Pag. 6
7. ALLEGATO B	Pag. 7

Datore di Lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Medico Competente	

<i>Stato di revisione della procedura</i>				
Revisione n°	Data	Motivo della revisione	Elaborazione	Approvazione
01	11/2015		SPP	Datore di Lavoro

Art. 1 - Ambito di applicazione e riferimenti normativi

Il presente Regolamento disciplina la procedura di applicazione del divieto di fumo, compreso quello da sigaretta elettronica, in tutti gli ambienti degli edifici dell'Università degli Studi Roma Tre, compresi quelli in uso a questa Università presso altri Enti e le aree esterne di pertinenza dell'Ateneo (cortili, marciapiedi, piazze, ecc.) limitatamente alle aree limitrofe a finestre, a porte, a lucernari o ad altre aperture degli edifici, individuando perimetralmente agli edifici una fascia di rispetto di circa 5 m. La sua applicazione riguarda il personale TAB, Docente e Ricercatore, gli studenti, i concessionari di servizi a favore dell'Ateneo, gli utenti che frequentino, a qualunque titolo, i locali e le aree di pertinenza dell'Università medesima.

Il presente Regolamento viene emanato in attuazione della normativa vigente in materia di fumo:

- Legge n° 584 del 11.11.1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995;
- Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28.03.2001;
- Art. 52 c.20 della Legge n. 448 del 28.12.2001;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
- Capo VI artt. 27 e 28, del DdL recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e formazione medico specialistica e di benessere animale (26 luglio 2013)
- D. L. 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
- Interpello n.15 del 24/10/2013 - Risposta al quesito dell'estensione della normativa sul divieto di fumo anche alle cosiddette sigarette elettroniche
- L. 128 del 8/11/2013 (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2013) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca".

Art. 2 - Procedimento di accertamento dell'infrazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti Responsabili, individuati ai sensi del “*Regolamento di Ateneo per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro*”, procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestano immediatamente al trasgressore la violazione e provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento, secondo lo schema indicato nell'Allegato B, previa identificazione del trasgressore tramite documento d'identità. Resta ferma la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento d'illeciti amministrativi.
2. I Responsabili consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a fornire, entro 60 gg., copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento.
3. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la certificazione dell'avvenuta notifica ('relata') del verbale, il verbale stesso gli deve essere trasmesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura del Responsabile.
4. Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto competente scritti difensivi e documenti, inviandone copia all'Accertatore, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
5. Qualora il trasgressore non dimostri di aver ottemperato al pagamento integrale della sanzione nel predetto termine di 60 gg., presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento all'Accertatore, quest'ultimo, a norma dell'art. 17 della l. 689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione.
6. In ordine di tempo, gli incaricati:
 - (a) Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo, provandogli di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore il tesserino di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
 - (b) Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità, prendendo nota delle sue esatte generalità e dell'indirizzo, da trascrivere nel verbale di accertamento.
 - (c) In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. In tal caso sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, cui è stata contestata la violazione della legge, invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”. Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata AR, il cui importo gli viene addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

(d) Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o studente) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale". Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

(e) Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una propria dichiarazione che va riportata fedelmente.

(f) Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

(g) In base al D. Lgs 9 luglio 1997 n. 237 (v. Circ. Min. Finanze del 24.12.97 n. 327/E) è obbligatorio allegare al verbale di sanzione il modulo precompilato per il pagamento. Per tale motivo è necessario disporre (prelevandoli in Banca o alla Posta) di alcuni moduli F23. E' consigliabile usare il modulo postale. Si deve fornire ad ogni Incaricato almeno n.2 moduli, precompilando tutti i campi del modulo stesso tranne:

- il campo 4 viene compilato dall'incaricato che commina la sanzione con le generalità del trasgressore.

- Il campo 2, per la parte che riguarda l'agenzia o la filiale, viene compilato direttamente dalla Banca o dall'Ufficio Postale al momento del pagamento.

- Il campo 13 (importo).

Il modulo così predisposto viene consegnato ad ogni Responsabile all'applicazione del divieto e fa parte integrante della sua dotazione. Tale modulo è poi consegnato al trasgressore affinché possa pagare la sanzione, recandosi presso una qualsiasi agenzia postale, se il modulo è stato prestampato dalla Posta, o presso una filiale della Banca di cui c'è l'intestazione.

Art. 3 - Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52 c. 20 della Legge 28/12/2001 n. 448 e dall'art.1 c.189 della Legge n.311/2004, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00 in caso di recidive.

2. La misura della sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

3. A norma dell'art. 16 della Legge 20.11.1981 n.689, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della

violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.

4. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale universitario, a causa dell'inosservanza delle disposizioni normative vigenti e istruzioni impartite con la presente procedura ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile (previa apposita procedura) in base alle norme disciplinari in vigore:

- a. nei confronti del personale tecnico-amministrativo ai sensi del Regolamento Disciplinare estratto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università;
- b. nei confronti del personale docente e dei ricercatori ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre.

5. I soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto, che non ottemperino ai loro doveri, sono sottoponibili alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi che gli impianti di condizionamento non siano perfettamente funzionanti o non siano tenuti in maniera idonea.

Art.4 - Pagamento sanzioni pecuniarie

La sanzione viene applicata utilizzando il modulo di processo verbale riprodotto di seguito (in facsimile) e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “violazione del divieto di fumo contestata dai funzionari dell'Università degli Studi Roma Tre con verbale n. _____ del _____ (art.8, L. 584/75)”, così come da Allegato B alla presente procedura.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “Università degli Studi Roma Tre - Infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio.
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”.

Art. 5 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

ALLEGATO A

Segnale di Divieto



Ai sensi di:

- Legge n° 584 del 11.11.1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995;
- Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28.03.2001;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).

I trasgressori sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Incaricato dell'osservanza del divieto è _____.

Altre autorità competenti all'accertamento delle infrazioni: Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa, Guardie Giurate.

ALLEGATO B

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE n. _____

PROCESSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO: L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. della Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 52, c. 20, L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002); Art. 51 L. n. 3/2003; Art. 6 D.L. n. 32/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art. 1, c. 189 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____, nel locale _____, il sottoscritto _____, incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento n. _____, del _____,

ACCERTA

che il Sig. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, indirizzo _____, identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento), _____, in presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, fumava nei locali (specificare quali) _____ in violazione della legge n. 3/2003, art. 51 e ss.mm.ii.,

COMMINA

allo stesso/a un'ammenda pari ad € _____. Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione: _____

NOTIFICA: Il sottoscritto _____, notifica il presente verbale al Sig. _____, mediante consegna di copia in proprie mani.

Il Verbalizzante

Il Trasgressore

In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R.

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura di Roma, autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione con le seguenti modalità:

- 1) con pagamento presso il Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Roma;
- 2) tramite delega alla propria Banca al pagamento;
- 3) con pagamento presso gli Uffici Postali.

Il pagamento al Concessionario o alla Banca delegata ovvero agli Uffici Postali dovrà avvenire compilando l'apposito modulo "F23" (in distribuzione presso le sedi del Concessionario, delle Banche delegate e degli Uffici Postali) e indicando il codice tributo "131T", corrispondente alla voce "Sanzioni amministrative diverse da I.V.A.", nonché il codice dell'ente cui va riferito il versamento: BRM. Per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art. 1, comma 189, L. 311/2004, il codice tributo è 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10.01.2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova al Servizio di Prevenzione e protezione dell'Università Roma Tre. Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'amministrazione presenterà rapporto al Prefetto di Roma, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo.